



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. Disposizioni applicative per usufruire del credito d'imposta - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018

OGGETTO: Spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. Disposizioni applicative per usufruire del credito d'imposta - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardante le disposizioni applicative dell'incentivo fiscale per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal «Piano Nazionale Industria 4.0».

Il beneficio fiscale in parola, introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018, è utilizzabile nella forma di credito d'imposta esclusivamente in compensazione, per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. Soggetti beneficiari ed esclusioni (Art. 2).

L'art. 1 del Decreto in esame prevede che possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Il credito d'imposta, tuttavia, non si applica alle imprese in difficoltà.

2. Attività ammissibili (Art. 3).

L'art. 3 individua espressamente le materie oggetto di formazione che potranno beneficiare del credito di imposta, precisando, tuttavia, che potranno eventualmente essere integrate mediante un nuovo Decreto

Interministeriale.

In particolare, vengono definite attività ammissibili:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

La norma precisa che per l'accesso alla misura agevolativa l'attività formativa potrà essere finalizzata o all'acquisizione di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie ovvero al loro consolidamento.

Secondo quanto contenuto nella Relazione illustrativa, l'applicazione della misura non sarebbe subordinata alla fruizione delle agevolazioni previste dallo stesso "Piano Nazionale Industria 4.0" per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali necessari per il processo di trasformazione tecnologica e digitale. Pertanto, l'impresa potrebbe accedere alla misura anche se non abbiano effettuato investimenti in beni materiali iperammortizzabili e/o in beni immateriali super-ammortizzabili.

La previsione introduce le due seguenti ulteriori condizioni per l'accesso:

- l'impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d'imposta, che deve essere formalmente previsto nel contratto collettivo aziendale o territoriale. Pertanto, sarà necessario sottoscrivere uno specifico contratto collettivo, nelle due tipologie alternative suindicate, che dovrà essere depositato, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 151/2015, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente
- l'esigenza di portabilità delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso l'attività formativa svolta. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa dovrà rilasciare a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, specificando l'ambito aziendale in cui le conoscenze e le competenze acquisite o consolidate dal dipendente potranno trovare applicazione.

Con riferimento ai destinatari, la previsione, conferma che le attività formative potranno riguardare esclusivamente i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi pertanto i lavoratori a tempo determinato. Inoltre, precisa che rientrano in tale definizione anche gli apprendisti, nei confronti dei quali tuttavia potrà essere effettuata esclusivamente l'attività formativa diretta all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze nelle tecnologie abilitanti e non quella diretta al loro consolidamento, stante la particolare natura di tale tipologia contrattuale.



Vengono, pertanto, esclusi dai destinatari della misura tutti i collaboratori dell'impresa che abbiano contratti di lavoro diversi da quelli suindicati. Tuttavia, pur non potendo essere destinatari della misura, potranno in ogni caso partecipare alle medesime attività formative, senza per questo pregiudicare l'applicazione dell'agevolazione.

Da ultimo, qualora l'attività formativa sia affidata a soggetti esterni all'impresa viene prevista una ulteriore condizione per l'ammissibilità al beneficio, ossia che i predetti soggetti posseggano i seguenti requisiti alternativi:

- accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa
- università, pubblica o privata o struttura ad essa collegata
- soggetto accreditato presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
- soggetto in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37

3. Spese ammissibili (Art. 4).

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

Come costo aziendale deve intendersi la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, anche se, in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

4. Misura del credito d'imposta e modalità di fruizione (Art 5).

Il Decreto in esame, all'art. 5, stabilisce che il credito d'imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile, e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, per le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile è riconosciuto un aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.



Il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite sopra specificato, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e, ai soli effetti dell'individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d'imposta, le spese relative all'obbligo di certificazione contabile si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.

5. Obblighi documentali e dichiarativi (Art.6).

Ai sensi dell'art. 6, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie devono conservare anche l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.

I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP e, altresì, non rileva sul rapporto ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese e degli altri componenti negativi.

6. Controlli (Art.7).

L'art. 7 stabilisce che, nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari, alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all'effettività delle spese sostenute, allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.

Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell'inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

7. Cumulo (Art. 8).

Ai sensi dell'art. 8, il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

A CURA DELL'AREA FISCO E RELAZIONI SINDACALI
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

02 luglio 2018